



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO "CAVOUR – MAZZINI"
annesso al CONVITTO AUDIOFONOLESÌ**

Piazza F. Pizzo n. 10 – 91025 Marsala (TP) - Tel. 0923/714186
Cod.Fisc. 91042910819 Convitto - C.F. 91042920818 I.C. Cavour-Mazzini
Cod.Mecc. TPVC050004
e-mail tpvc050004@istruzione.it - Pec tpvc050004@pec.istruzione.it

Sede OSSERVATORIO per la lotta alla DISPERSIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ALUNNI
Aggiornato alla seduta del Consiglio d'Istituto del 4 Febbraio 2026

Da integrare nel Regolamento di Istituto

Art. 1 – Premessa

Il Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo "Cavour Mazzini" annesso al convitto audiofonolesi di Marsala viene redatto nel rispetto:

- del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nonché delle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- della Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo»;
- della Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati»;
- del DPR n. 134 dell'8 agosto 2025 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

Il presente Regolamento di Disciplina, ispirato ai principi contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa, nell'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, nel Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia stipulato fra l'Istituzione scolastica famiglie e nel Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del Bullismo e del Cyberbullismo che si intendono integralmente richiamati, si pone come obiettivo quello di contribuire a rendere la scuola una comunità educante di dialogo, di ricerca, di serena convivenza, di apprendimento; comunità in cui si osservano le normali regole di comportamento del vivere civile, nel rispetto dei diritti e dei doveri dello studente.

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante l'acquisizione delle competenze e delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. In quanto comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, essa è volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. Ai genitori, come principali responsabili dell'educazione degli alunni e del loro comportamento, la legge attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, 317 bis codice civile).

In questo contesto tutti gli alunni rivestono un ruolo fondamentale ed è quindi necessario che condividano e rispettino le regole stabilite. Le regole sono uno strumento per garantire buone relazioni, prima che un limite ed un fattore di sanzione; condividerle è occasione di incontro e di dialogo tra allievi, docenti e genitori e rispettarle e farle rispettare è responsabilità di ciascun componente della comunità scolastica.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento di Disciplina, in osservanza del Regolamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa e al Regolamento d'Istituto.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
6. Le sanzioni che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottate dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Art. 3 - Infrazioni disciplinari e sanzioni

1. Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti, riportate nella "Tabella Sanzioni", che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, attività integrative, etc.).
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla "Tabella Sanzioni" allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
3. Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
4. I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
5. Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.
6. In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento.
7. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.
8. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente quando la violazione disciplinare può configurare un'ipotesi di reato, il Dirigente Scolastico è tenuto alla presentazione di denuncia alle autorità competenti.
9. I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la normativa vigente.

Tabella Sanzioni – SCUOLA PRIMARIA:

COMPORAMENTI SANZIONABILI	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
<p>Violazioni lievi:</p> <p>a) presentarsi frequentemente in ritardo alle lezioni</p> <p>b) rendersi protagonisti di episodi inopportuni durante le attività scolastiche o durante gli spostamenti nell'edificio e all'esterno</p> <p>c) non svolgere ripetutamente i compiti assegnati</p>	<p>► ammonizione verbale: è comminata dal docente in forma orale.</p> <p>► annotazione scritta sul diario: è comminata dal docente.</p> <p>In relazione alla gravità del fatto può essere convocata la famiglia per un colloquio con l'insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il dirigente scolastico (o un suo collaboratore).</p>
<p>Violazioni gravi:</p> <p>a) portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività o materiali pericolosi</p> <p>b) sporcare intenzionalmente, danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali</p> <p>c) utilizzare in modo improprio le attrezzature scolastiche</p> <p>d) utilizzare il cellulare durante le attività didattiche</p> <p>e) mancare di rispetto al dirigente scolastico, al personale docente e non docente o ai compagni</p> <p>f) assumere comportamenti verbalmente e/o fisicamente aggressivi verso i compagni</p> <p>g) reiterare un comportamento scorretto</p>	<p>► ammonizione verbale: è comminata dal docente o dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori in forma orale con annotazione sul registro di classe.</p> <p>► annotazione scritta: è comminata dal docente, dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. L'annotazione viene riportata sul registro di classe e viene informata la famiglia tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>La mancanza di cui al punto a) comporta il ritiro degli oggetti che verranno conservati fino al ritiro da parte di uno dei genitori dell'alunno.</p> <p>Le mancanze di cui al punto d) comportano anche la consegna dell'apparecchiatura all'ufficio del dirigente, dove verrà conservata fino al ritiro della stessa da parte di uno dei genitori dello studente.</p>
<p>Violazioni gravissime:</p> <p>a) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola</p> <p>b) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste</p> <p>c) provocare lesioni ai compagni e al personale</p> <p>d) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (correre all'interno della scuola, manomettere gli estintori, pulsanti di emergenza, etc...)</p> <p>e) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</p> <p>f) sottrarre oggetti di valore durante le attività didattiche.</p> <p>g) raccogliere e diffondere testi, immagini, audio e videoregistrazioni allo scopo di danneggiare altre persone.</p>	<p>► nota scritta sul registro e convocazione dei genitori alla presenza del Consiglio di Classe</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Relativamente al punto a) e al punto f) si prevede l'invito a collaborare, nei limiti del possibile, al ripristino della situazione antecedente la mancanza disciplinare e eventuale risarcimento dei danni.</p>

Tabella Sanzioni – SCUOLA SECONDARIA I GRADO:

COMPORAMENTI SANZIONABILI	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E ORGANI COMPETENTI
<p>Violazioni lievi:</p> <p>a) presentarsi frequentemente alle lezioni in ritardo b) presentarsi a scuola sprovvisti del materiale scolastico c) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione d) non fare i compiti assegnati per casa e) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni (es.: spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, etc...)</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <p>► ammonizione verbale: è comminata dal docente o dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori.</p> <p>► annotazione scritta: è comminata dal docente, dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. L’annotazione viene riportata sul registro di classe e viene informata la famiglia anche tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>In relazione alla gravità del fatto può essere convocata la famiglia per un colloquio con l’insegnante che ha comminato la sanzione e/o con il dirigente scolastico (o un suo collaboratore).</p>
<p>Violazioni gravi (o reiterate):</p> <p>a) utilizzare il telefono cellulare o oggetti non attinenti con le attività scolastiche durante l’orario scolastico b) fumare nei locali dell’istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola c) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al Personale non docente, ai compagni e) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà altrui o della Scuola f) reiterare un comportamento scorretto</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <p>► annotazione scritta: è comminata dal docente, dal dirigente scolastico o dai suoi collaboratori. L’annotazione viene riportata sul registro di classe e viene informata la famiglia anche tramite comunicazione sul diario dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.</p> <p>► allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni: il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l’istituzione scolastica. Spetta ai docenti appositamente incaricati realizzare le attività.</p> <p>► allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni: il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale. Tali attività, inserite all’interno del PTOF (le cui ore sono computate ai fini della validità dell’anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline), sono svolte presso strutture ospitanti convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall’USR. L’obbligo di vigilanza sugli alunni è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alla scuola eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal consiglio di classe ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento. Spetta alla scuola individuare nell’ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività. In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica</p> <p style="text-align: center;">***</p>

	La mancanza di cui al punto a) comporta il ritiro degli oggetti che verranno conservati fino al ritiro da parte di uno dei genitori dell'alunno.
<p>Violazioni gravissime:</p> <p>a) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste, omofobe e antisemite</p> <p>b) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica</p> <p>c) compiere atti di vandalismo su cose;</p> <p>d) compiere atti di violenza su persone</p> <p>e) compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, etc...)</p> <p>f) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone</p> <p>g) fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto o negli spazi adiacenti</p> <p>h) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc ... senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione</p> <p>i) rendersi protagonista di atti di bullismo o di cyber bullismo documentati</p>	<p>A seconda della gravità:</p> <p>► allontanamento dalla comunità scolastica per oltre quindici giorni: competenza del Consiglio di Istituto. La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.</p> <p>► allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: competenza del Consiglio di Istituto. Si applica nei casi di recidiva (comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni), di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>nei casi meno gravi</i>). Il Consiglio di Istituto delibera la misura quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>► allontanamento dalla comunità scolastica ed esclusione da scrutinio finale o non ammissione all'esame: competenza del Consiglio di Istituto. Si applica nei casi di recidiva (comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni), di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>nei casi più gravi</i>). Il Consiglio di Istituto delibera la misura quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.</p> <p>► esclusione degli alunni che hanno riportato sanzioni per violazioni gravissime (punti c), d), f), g), i) dalla partecipazione al viaggio d'istruzione già programmato.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.</p>

Art. 4 – Procedimento sanzionatorio:

Comunicazione di avvio del procedimento - Contestazione di addebito - Audizione in contraddittorio - Assunzione del provvedimento disciplinare

1. Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.
2. **In caso di infrazioni lievi:**
 - il docente procede con il richiamo verbale o l'ammonizione scritta sul registro;
 - il Dirigente Scolastico (o un suo collaboratore), sentito lo studente ed eventualmente il docente, può ammonire verbalmente o per iscritto lo studente informando in merito i genitori e convocandoli presso l'Istituto.

In questo caso non viene data comunicazione preventiva di avvio del procedimento (prevale in questo caso l'esigenza di celerità del procedimento che consente ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento) e la contestazione è formulata contestualmente, anche oralmente, ed annotata sul registro di classe insieme alle eventuali giustificazioni dell'allievo.

3. In caso di infrazioni più gravi o reiterate che comportano l'allontanamento dalle lezioni o l'allontanamento dalla comunità scolastica di competenza del Consiglio di classe (sospensione max 15 giorni):

a) va convocato d'urgenza il Consiglio di Classe su dichiarazione scritta del docente che documenta i fatti avvenuti;

b) redatto il verbale, il Dirigente convoca i genitori ed emana il provvedimento di contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare, che descrive brevemente i fatti, indica la possibile sanzione e invita i genitori e l'alunno in audizione entro i previsti termini;

c) successivamente il Dirigente riconvoca il Consiglio di Classe alla presenza dei genitori e dello studente per ridiscutere il caso alla luce di quanto emerso e stabilire la sanzione da adottare.

c) il Consiglio di classe, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato e i genitori, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

4. In caso di infrazioni gravissime che comportano l'allontanamento dalle lezioni o l'allontanamento dalla comunità scolastica di competenza del Consiglio d'Istituto (sospensione superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico o con esclusione da scrutinio finale o non ammissione all'esame):

a) va convocato d'urgenza il Consiglio di Classe su dichiarazione scritta del docente che documenta i fatti avvenuti;

b) redatto il verbale del Consiglio di Classe, ove venisse rilevata la competenza del Consiglio d'Istituto in relazione alla gravità delle infrazioni rilevate, il Dirigente invita il Presidente del Consiglio di Istituto a convocare tale organo.

c) contestualmente convoca i genitori ed emana il provvedimento di contestazione di addebito e di avvio del procedimento disciplinare, che descrive brevemente i fatti, indica la possibile sanzione e invita i genitori e l'alunno in audizione entro i previsti termini; ove vi siano controinteressati, anch'essi devono essere avvertiti dell'avvio del procedimento. L'adunanza è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto.

e) il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

f) Lo studente ha facoltà di presentare memorie e scritti difensivi.

g) il Consiglio di Istituto, udito lo studente ed eventuali testimoni o altre persone interessate e coinvolte, allontanato l'interessato e i genitori, provvede a discutere l'accaduto e con scrutinio segreto irroga la sanzione a maggioranza dei votanti. Le schede bianche e nulle si computano nel numero dei votanti.

h) il verbale della riunione viene trasmesso al Dirigente Scolastico per la formale notifica del provvedimento disciplinare all'interessato e alla famiglia. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione che ha portato al provvedimento.

Nei casi di allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni, di esclusione dallo scrutinio o di non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, oltre alla motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

i) la comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

Art. 5 - Impugnazioni e Organo di Garanzia

1. Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare all'Organo di Garanzia.

2. Tale organo decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso.

Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata.

5. L'Organo di Garanzia ha durata triennale e decade con il decadere del Consiglio di Istituto.

Perché le deliberazioni siano valide devono essere presenti almeno i membri di ogni componente (Dirigente Scolastico, 1 genitore e 1 docente).

L'astensione non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, su autonoma proposta degli Organi Collegiali della Scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet dell'Istituto, sezione "*Regolamenti*": (Cfr. sito della Scuola <https://www.cavourmazziniconvitto.edu.it/> – sezione "Le carte della scuola").